

STATUTO del "CIRCOLO DI TRENTO di LEGAMBIENTE"

Art. 1

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e delle norme del codice civile che disciplinano le associazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata «Circolo di Trento di Legambiente» con sede in Trento, via Oss Mazzurana, 54, 38100 Trento. I suoi fini sono, in generale, promuovere e seguire con azioni di tipo culturale, divulgativo, informativo, didattico, formativo, politico, gestionale, legale, con la partecipazione a gruppi di lavoro e studio istituzionali e non e azioni affini le seguenti tematiche:

- ambiente: la sostenibilità ambientale, le politiche ambientali, territoriali, agricole, la conservazione e gestione della natura e del paesaggio, degli ecosistemi e della biodiversità, l'urbanistica e l'architettura, la tutela, il monitoraggio e la gestione della fauna selvatica e degli animali, le aree protette, le energie rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il risparmio delle materie prime e secondarie, dell'acqua e delle risorse naturali, la pianificazione urbanistica, territoriale ed economica, il turismo con particolare attenzione al turismo naturalistico, culturale, di villaggio e altre forme analoghe.
- Diritti civili e politici, cooperazione: ooperazione locale e internazionale con particolare attenzione alla qualità del modello di consumo e produzione, i diritti civili e politici anche dei popoli tribali e delle minoranze, i diritti genetici, i diritti dei consumatori, la qualità della democrazia.

Art. 2

Il circolo non persegue scopi di lucro; ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente che, attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. Il circolo costituisce una base associativa territoriale della Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce alla federazione Nazionale Legambiente Volontariato.

Art. 3

Il circolo svolge le seguenti attività di volontariato ed iniziative e persegue le seguenti finalità solidaristiche:

- A promuovere ed organizzare varie forme di volontariato dei cittadini, soci e non, secondo le finalità di cui all'Art. 1
- B svolgere attività di gestione, monitoraggio, studio, valorizzazione, tutela, ripristino, pulizia di spazi pubblici urbani e non (anche spiagge, coste, boschi, pascoli, alpeggi, malghe, rifugi e simili), di aree verdi e boschi, di beni monumentali e/o culturali, di parchi giochi ed ambienti naturali e seminaturali o a carattere etnografico;
- C organizzare campi e seminari e simili di lavoro, volontariato, ricerca, studio, turismo di vario genere nell'ambito delle finalità sopra descritte;
- D organizzare riunioni, seminari, corsi di formazione, incontri con i media, manifestazioni, dibattiti, convegni; redigere e diffondere documenti e studi tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati e informali;
- E promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento del fine sociale;

effettuare attività economiche e commerciali accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini insituzionali quali ad esempio la vendita di prodotti agricoli, biologici ovvero gadget e/o materiale informativo, viveri o bibite;

- F assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni e/o Enti italiani ed esteri ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della proprie finalità.

Art.4

Per raggiungere le proprie finalità, il circolo:

- si avvale delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi della Legambiente.
- promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela e la promozione dell'ecosistema, della biodiversità, del paesaggio, della salute dei cittadini, dei consumatori e degli animali selvatici e non.

Art. 5

Fanno parte del circolo sia cittadini italiani che cittadini di altri paesi in possesso della residenza in territorio italiano, che condividono i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità e a rispettare le decisioni democraticamente assunte. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati a norme di legge.

Art. 6

La domanda di adesione al circolo deve essere inoltrata al presidente dello stesso. In caso di mancato accoglimento, entro sessanta giorni dallapresentazione, ci si potrà rivolgere all'assemblea degli aderenti. Non possono essere iscritti come soci i cittadini italiani e stranieri riconosciuti colpevoli in Italia o in altro paese, con sentenza passata in giudicato, di reati contro l'ambiente.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7

Sono organi del circolo

- A l'assemblea dei soci;
- B il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno altri tre soci, fra i quali il Direttivo nominerà il Tesoriere e/o Segretario;
- C i Revisori dei Conti (designati del Consiglio Direttivo). I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente; è possibile riconoscere il rimborso delle spese sostenute e documentate nello svolgimento degli incarichi istituzionali.

Art.8

Tutti gli aderenti al circolo hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto la maggiore età secondo le leggi italiane vigenti.

Art.9

L'assemblea è l'organo deliberativo del circolo; essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto. L'assemblea è convocata inoltre quando ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri o anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da un componente del Direttivo a ciò delegato. Il Presidente dell'Assemblea redige un Verbale che dovrà essere sottoscritto da almeno un secondo membro del Direttivo.

Art. 10

L'assemblea ha i compiti di:

- A eleggere o revocare la Presidenza e il Consiglio Direttivo;
- B definire le linee di attività del gruppo;
- C esaminare le principali iniziative da sviluppare,
- D esaminare i ricorsi per mancato accoglimento delle domande;
- E approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- F approvare le modifiche statutarie.

Art. 11

L'assemblea è valida:

- in prima convocazione se presente la maggioranza degli aderenti (la metà più uno);
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di calendario di anticipo. L'assemblea per modificare lo statuto è valida con la presenza di almeno un quarto dei soci (contando i soli soci dell'anno precedente) con adesione per l'anno in corso rinnovata regolarmente alla data dell'assemblea, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.12

Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo possono avvenire con voto segreto o per alzata di mano, su decisione della maggioranza dell'assemblea. Per l'elezione della Presidenza e del Direttivo è richiesta in prima votazione la maggioranza assoluta, in seconda votazione la maggioranza semplice.

Art. 13

La Presidenza e il Consiglio Direttivo dirigono l'attività del gruppo e restano in carica due anni. Il Presidente (o in sua vece il Vice Presidente) rappresenta legalmente il gruppo nei confronti dei terzi e ha il potere di firmare accordi, documenti e ricorsi di tipo legale e amministrativo che abbiano valore giuridico. La Presidenza può delegare la firma di singoli atti a membri del Direttivo, fra i quali il Tesoriere.

Dalla regola sopra descritta resta esclusa la gestione diretta della cassa con una liquidità massima di euro trecento e del conto bancario e/o postale (o altri strumenti di deposito affini), che sarà affidata al Tesoriere dal Consiglio Direttivo.

Art 14

Il collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da almeno due membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio dei revisori resta in carica due anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un presidente.

Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle strutture contabili e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Art.15

La Presidenza e/o il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza, possono assumere provvedimenti di competenza dell'Assemblea con l'obbligo di sottoporli a ratifica alla prima riunione dell'Assemblea. Resta escluso da questo l'ambito dello Statuto, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi specifici ai suoi componenti e ad altri aderenti.

Art.16

Il patrimonio sociale del gruppo è costituito da

- i contributi dei soci,
- lasciti o da elargizioni di privati, contributi di enti pubblici
- proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale ed agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale

E' vietata tra gli associati la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al gruppo la divisione del fondo comune o pretendere quota alcuna finché il gruppo è in essere né dopo il suo eventuale scioglimento.

Art.17

I beni patrimoniali del circolo devono essere inventariati. Nel caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale (struttura regionale della Federazione Nazionale di Legambiente Volontariato o in assenza di questa alla Direzione di Roma di Legambiente), e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.18

Il Consiglio Direttivo decide gli eventuali provvedimenti di sospensione od esclusione nei confronti degli aderenti che contravvengono alle norme e alle finalità del presente statuto o che offendano o pregiudichino la credibilità e la reputazione dell'Associazione, con atti e parole. Il socio sospeso o escluso può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, nella data della sua convocazione annuale, previa raccomandata con ricevuta di ritorno ove chiedere al Consiglio Direttivo di inserire all'Ordine del Giorno la richiesta di discussione in merito. La richiesta deve essere spedita entro 5 giorni di calendario prima dell'Assemblea.

Art.19

Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio. Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Art.20

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Tesoriere e firmati dalla Presidenza e dai Revisori dei Conti.

Art.21

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese dalla maggioranza dei presenti l'ultimo giorno di Aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni dalla data della sua approvazione in Assemblea.

Art.22

Le Convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario e/o della Presidenza, nella sede dell'organizzazione. Il Presidente stipula la convenzione e ne decide le modalità di applicazione.

Art 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.